

Ente Bilaterale Territoriale Unitario Settore Turismo Umbria

**Fondo Solidarietà 2022
Regolamento**

ART. 1 – Istituzione Fondo Solidarietà 2022 – Requisiti

Ai sensi della Delibera del Consiglio dell’Ente Bilaterale del Turismo dell’Umbria (di seguito EBTU) del 24 gennaio 2022 si prevede lo stanziamento di un fondo, utilizzando il Fondo Sostegno al Reddito, a favore dei lavoratori localizzati nella Regione Umbria iscritti **da almeno il 1° gennaio 2021 e in regola con la contribuzione al momento della presentazione della domanda.**

Il lavoratore per poter accedere al contributo, oltre a quanto previsto all’art. 1, comma 1, deve aver superato il periodo di prova e deve avere una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato (sono ricompresi gli apprendisti);
- a tempo determinato con durata minima di 3 mesi;
- stagionale con durata minima di 3 mesi.

ART. 2 – Stanziamento

Il fondo stanziato è a favore dei lavoratori della regione Umbria.

ART. 3 – Prestazione a favore dei lavoratori – “Aiuto ai Lavoratori Sospesi”

Contributo a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionale con una durata di almeno 3 mesi che siano stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) o straordinaria (CIGS) o in Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per almeno ottantuno (81) ore complessive anche non continuative nel corso dell’anno 2022.

Al lavoratore è riservato un contributo pari ad **€ 2,00** per ogni ora di sospensione in Fis/Cigd/Cigs per un massimo di **150 ore** pari a un contributo massimo di **€ 300,00**.

Per i lavoratori che hanno un contratto part-time fino al 60% dell’orario, cioè 24 ore settimanali, il contributo riconosciuto è pari al 60% del valore di cui all’ art.3 comma 2.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato o stagionale il contributo riconosciuto è pari al 30% del valore di cui all’ art.3 comma 2.

All’importo saranno applicate le imposte di legge del caso.

ART. 5 - Modulistica per la richiesta del contributo

Per avere diritto all’erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposito modello di richiesta scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- autodichiarazione di essere stato in CIGD/FIS/CIGS nell’anno 2022 e indicazione dei periodi di sospensione;
- autodichiarazione di aver avuto un contratto a tempo determinato o stagionale con durata almeno trimestrale (solo per i lavoratori a tempo determinato o stagionali);
- copia della busta paga di gennaio 2021 (solo per i lavoratori a tempo indeterminato);
- copia delle buste paga relative all’intero periodo da cui si evince lo stato di sospensione di CIGD/CIGS/FIS con cui si raggiunge il minimo complessivo di 81 ore e il massimo di 150 ore (nell’anno 2022);
- modello ISEE;
- copia ultima busta paga disponibile al momento della presentazione domanda;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

Art. 4 – Definizione graduatoria lavoratori

La graduatoria dei contributi è unica e definita in base al valore dell'ISEE più basso e, in caso di parità dei valori, avrà diritto il lavoratore con il valore ISR più basso.

Le richieste presentate da entrambe i lavoratori coniugi o conviventi, saranno accolte solo in caso di disponibilità delle risorse.

L'ISEE, al momento della presentazione della domanda, deve essere in corso di validità.

ART. 6 – Modalità di presentazione della richiesta

La domanda di richiesta del contributo, completa di ogni documento richiesto, deve essere inviata per posta all'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo dell'Umbria, Via Settevalli, 320 06129 - Perugia, utilizzando i moduli predisposti nel sito www.ebtumbria.it; oppure inviata telematicamente on line attraverso la piattaforma web fondosolidarieta.ebtumbria.it, **entro il 30 settembre 2022**.

Il Consiglio potrà deliberare la proroga della scadenza dei termini.

Per i termini di presentazione è valida la data del timbro postale di spedizione o, in caso di invio telematico, il protocollo digitale assegnato automaticamente alla pratica al momento dell'invio.

L'ente potrà chiedere ulteriori documenti ai fini del completamento della pratica, le domande saranno valutate dal Consiglio dell'ente.

I lavoratori che ne hanno diritto riceveranno il contributo secondo le modalità indicate dagli stessi bonifico o assegno.

A coloro che non hanno diritto al contributo non sarà inviata nessuna comunicazione, le informazioni saranno reperibili presso l'ufficio.

ART. 7 - Ulteriori determinazioni

Il Regolamento ha carattere straordinario e sperimentale. Gli interventi del presente regolamento sono previsti fino a esaurimento dello stanziamento.

Qualora le risorse stanziate non si esauriscano entro il periodo di sperimentazione il Consiglio si riserva di decidere se spostare le risorse rimanenti su altre iniziative, prorogare la sperimentazione o annullare il regolamento.

Il Consiglio dell'EBTU relaziona all'Assemblea dell'Ente sulla gestione delle risorse e sulle attività del presente Regolamento.

ART. 8 - Procedure ricorsi

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati a mezzo raccomandata alla Presidenza dell'EBTU, entro 60 giorni dall'inizio del pagamento dei contributi, che dovrà esaminarli e darne comunicazione nella prima riunione del Comitato Esecutivo per le decisioni in merito. Ad ogni ricorso dovrà essere data risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. La risposta dell'EBTU, in merito al ricorso, è inappellabile.